



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, CIRINNÀ, DE PIETRO, PETRAGLIA,
CASALETTO, MASTRANGELI, ZIZZA, PAGLIARI, BAROZZINO,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS e STEFANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2014

Introduzione del riconoscimento dei diritti degli animali nella Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – Perché gli animali in Costituzione? Stiamo assistendo a un fenomeno prima culturale e poi giudiziario, l'elevazione dello *status* dell'animale da *mera res* ad essere senziente, ed è evidente che il nostro ordinamento giuridico debba ormai conformarsi a questo deciso mutamento, anche per evitare ulteriori paradossi e tensioni sociali.

Gli operatori del diritto quali magistrati, avvocati e Forze di polizia, nella loro qualità di anello di congiunzione tra la legislazione e quindi la politica, essendo le leggi frutto di una precisa scelta politica del legislatore, e la pratica, la vita reale, nel contribuire a creare il cosiddetto «diritto vivente», in materia di diritto animale registrano delle lacune e delle problematiche che oggi abbiamo l'obbligo morale e giuridico di colmare.

Abbiamo quindi l'inderogabile necessità di intervenire di fronte a sempre più precise istanze di tutela da parte della collettività.

Come è noto la norma penale a tutela degli animali nel 2004 (legge n. 189 del 2004) e nel 2010 (legge n. 201 del 2010) è stata sensibilmente rafforzata ed interviene a cristallizzare un principio ben chiarito dalla recentissima giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione – Terza sezione penale, sentenza n. 39053 del 23 settembre 2013), un principio davvero innovativo per la cultura e società italiana di cui occorre prendere atto ovvero che l'animale non è più una *res*, un oggetto nella mera disponibilità del padrone, ma un essere senziente che non può essere ucciso o maltrattato per motivi di opportunità e convenienza ma solo per «necessità».

L'articolo 544-*bis* del codice penale recita appunto che è soggetto alla reclusione sino a due anni «chiunque cagiona per crudeltà o senza necessità la morte di un animale», analogamente l'articolo 544-*ter* punisce il maltrattamento «non necessitato»; lo stesso Trattato sul funzionamento dell'Unione europea tutela gli animali quali esseri senzienti stabilendo testualmente nell'articolo 13 che «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

Pertanto oggi la vita, la salute e le condizioni di detenzione degli animali sono beni penalmente rilevanti perché tutelati dalla norma penale che ha elevato a reati la loro lesione con sanzioni sino ai due anni di reclusione (articoli 544-*bis*, 544-*ter* e 727 del codice penale).

È sul concetto di «necessità» e sulle pratiche che non hanno rilevanza penale nel loro causare morte e dolore agli animali che oggi rileviamo le maggiori problematiche perché l'opinione pubblica, così come le stesse norme di protezione approvate nei vari settori, inizia a mettere in discussione da un punto di vista politico e sociale tante «pratiche» di antico retaggio culturale/storico, in quanto causano uccisioni che appaiono sempre più «ingiustificate».

Nell'applicazione della norma penale, che ai sensi delle ultime pronunce della Cassazione si applica a tutti gli animali, compresi quelli oggetto di norme speciali, o meglio commerciali (Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 11606 del 26 marzo 2012 e sentenza n. 5979 del 7 febbraio 2013), nei tribunali d'Italia affrontiamo in questi giorni il pericoloso quanto complicato dualismo bene/essere senziente per quanto riguarda la natura dell'animale, in quanto all'animale oggetto di pratiche commerciali e quindi bene, prodotto, sono attribuiti diritti quale essere senziente da parte del codice penale e della norma comunitaria, con i logici contrasti che ne derivano in base al contrasto tra le leggi dell'economia e quelle dell'etologia. Al di fuori dei tribunali sempre più forti sono le pressioni dei gruppi movimenti ed associazioni che in linea con gli ulteriori diritti sociali chiedono una sola cosa, tutele precise per gli animali.

L'autorità giudiziaria si trova quindi a dirimere delicate controversie dove l'animale prodotto o bene giuridico diventa vittima del reato, dove si contemperano le diverse esigenze e i diversi equilibri dettati da pratiche commerciali con animali.

In quest'ottica, e anche alla luce delle tante questioni di ordine sociale oltre che giuridiche emerse, riteniamo che una copertura costituzionale ai diritti animali, viste le copiose norme contrapposte in materia, sia pertanto oggi doverosa, in quanto destinata a cristallizzare principi sociali di fatto già esistenti e potrebbe così supportare gli operatori giuridici nella serena applicazione

delle norme che già esistono e vanno tutte nella direzione di sempre maggiore tutela degli animali quali esseri senzienti, nonché orientare il legislatore nazionale verso l'abolizione di attività ormai obsolete ed inaccettabili che causano morte e dolore agli animali.

Il disegno di legge che proponiamo non prevede nulla di rivoluzionario, anzi, si limita a recepire e codificare alcuni principi di fatto già presenti nel nostro ordinamento giuridico, a fronte dei forti cambiamenti culturali emersi, dandogli la forma e l'autorevolezza del principio costituzionale.

Il testo proposto prevede dunque l'inserimento della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nell'articolo 9, secondo comma, della Carta in quanto beni già previsti dalla Costituzione all'articolo 117, nonché di un autonomo comma nel medesimo articolo 9 dove è di fatto sancito il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, di derivazione europea e dunque già cogente nel nostro ordinamento ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dove è previsto che la Repubblica promuove e garantisce ciò che già oggi deve garantire ai sensi del codice penale (come integrato dalla legge n. 189 del 2004) ovvero la vita, la salute ed un'esistenza compatibile con le caratteristiche etologiche dell'animale.

Per quanto riguarda la competenza in materia, il testo prevede che, così come per la materia ambientale, la competenza sia esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione che è modificato in tal senso.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, l'ambiente e gli ecosistemi».

2. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Gli animali sono esseri senzienti e la Repubblica ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche».

Art. 2.

1. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera s) è sostituita dalla seguente:

«s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, dei beni culturali e degli animali».